

COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO EDILIZIO

Allegato 6

Linee Guida per l'Arredo Urbano

(stralcio relativo a “Norme per l’installazione all’aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee a servizio di locali di pubblico esercizio”)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 02.03.2016



Adunanza del giorno 02.03.2016

N. 29

Oggetto: Allegato guida al Regolamento Edilizio per l'Arredo Urbano; stralcio relativo a "Norme per l'installazione all'aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee a servizio di locali di pubblico esercizio".

Approvazione.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal - 2 MAR. 2016

TERNI - 2 MAR. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia

Per l'esecuzione o per conoscenza alle Direzioni:

- LL.PP.
- Sviluppo
- P.S.D.
- Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani
- Ass. Andreani
- Ass. Giacchetti
- Ass. Bucari
- Ass. Tedeschi

L'anno duemilasedici il giorno due del mese di marzo alle ore 9,50 in una sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoglia si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres	Ass.	Pres	Ass.
P			A
P		P	
	A	P	
P		P	
	A		

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04.03.2015 veniva istituito il gruppo di lavoro denominato "Arredo Urbano";

con successiva determina dirigenziale n. 1271 del 11.05.2015 veniva formalizzata la composizione del gruppo di lavoro, composto da tecnici interni all'Amministrazione Comunale;

Considerato che:

l'arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che sovrintende alla qualificazione estetica e funzionale dello spazio urbano con l'obiettivo di attrezzare gli spazi pubblici con manufatti fissi o mobili, inseriti all'interno di un'immagine coordinata della città;

Tenuto conto che:

il Regolamento Edilizio del Comune di Terni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 324 del 22.12.2008 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 392 del 21.09.2015, al Titolo IV "Arredo Urbano", all'art. 114 comma 4, prevede l'elaborazione di alcuni piani di indirizzo tra cui uno specifico come allegato guida sull'arredo urbano;

il gruppo di lavoro "Arredo Urbano" ha elaborato un primo documento dell'allegato guida sull'arredo urbano denominato: "Norme per l'installazione all'aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee a servizio di locali di pubblico esercizio" in considerazione delle numerose richieste pervenute nell'ultimo periodo, dell'attuale carenza di indicazioni che definiscano le caratteristiche delle strutture temporanee su suolo pubblico, del

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

COMUNE DI TERNI

- 2 MAR. 2016

Protocollo n° 31884

CAT. 10 CL. 3 FS. 9

consistente impatto che le stesse producono sull'immagine di spazi urbani, spesso relativi al centro storico, e per la valenza sia commerciale che sociale;

scopo di tale elaborato è quello di fornire indicazioni sia ai proponenti istanza per l'istallazione di strutture temporanee, che a chi, all'interno dell'Amministrazione Comunale, deve rilasciare le necessarie autorizzazioni;

tale allegato guida è stato partecipato con le associazioni di categoria in data 01.03.2016;

appare opportuno e necessario approvare lo stralcio dell'allegato guida sull'arredo urbano relativo a "Norme per l'istallazione all'aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee a servizio di locali di pubblico esercizio";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. dal Dirigente Riqualficazione del territorio e sistemi urbani Arch. C. Comello, in data 01.03.2016;

Preso atto che con la presente proposta non si determinano impegni di spesa, né si determinano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile, in conformità all'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Visto l'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/00.

Tutto ciò premesso

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare il documento allegato guida al Regolamento Edilizio sull'arredo urbano relativo a "Norme per l'istallazione all'aperto e su suolo pubblico di strutture temporanee a servizio di locali di pubblico esercizio";
2. Di dare atto che tale documento costituisce la guida per la presentazione da parte di privati di strutture temporanee da istallare su suolo pubblico e per i tecnici dell'Amministrazione Comunale che devono valutare ed autorizzare le istallazioni;
3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.


Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Archonica

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Malafoglia



Allegato alla Delibera
di GIUNTA COMUNALE
n.° 29 del 02.3.2016

PIANO GUIDA PER L'ARREDO URBANO

ALLEGATO I NORME PER L'ISTALLAZIONE ALL'APERTO E SU SUOLO PUBBLICO DI STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO



Comune di Terni

Assessore all'Urbanistica
PRG – PEEP
Edilizia privata Toponomastica
Arch. Francesco Andreani

Assessore all'ambiente
trasporti e mobilità
sport – politiche giovanili
Emilio Giacchetti

Assessore ai lavori pubblici –
servizi cimiteriali – qualità
urbana, arredo urbano –
decoro urbano – Puc – piano
triennale opere pubbliche –
verde pubblico – igiene
pubblica – protezione civile –
infrastrutture
Stefano Bucari

Assessore
al commercio - artigianato
marketing territoriale – fiere
turismo - grandi eventi
pari opportunità
Daniela Tedeschi

Gruppo di lavoro:

Arch. Carla Comello
Arch. Piero Giorgini
Arch. Andrea De Angelis
Arch. Angelo Porchetti
Dr. Claudio Filena
Dr. Massimo Laureti

editing
Dr.ssa Serena Ponteggia

PIANO GUIDA PER L'ARREDO URBANO

ALLEGATO I NORME PER L'ISTALLAZIONE ALL'APERTO E SU SUOLO PUBBLICO DI STRUTTURE TEMPORANEE A SERVIZIO DI LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO

Indice

Premessa	p. 3
art. 1 Definizione	p. 3
art. 2 Titoli abilitativi	p. 3
art. 3 Documentazione tecnica necessaria	p. 4
art. 4 Criteri generali di morfologia e struttura	p. 5
art. 5 Scala cromatica.....	p. 7
art. 6 Posizionamento.....	p. 10
art. 7 Parametri dimensionali e altri indicatori.....	p. 12
art. 8 Temporaneità.....	p. 13
art. 9 Sanzioni e misure ripristinatorie	p. 13
art. 10 Revoca e sospensione occupazione di suolo pubblico e applicazione sanzioni accessorie	p. 13
art. 11 Revoca e sospensione dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico	p. 13
art. 12 Pagamento del canone	p. 14
art. 13 Disposizioni transitorie e finali	p. 14

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, ai fini del miglioramento dell'offerta di servizi, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione della città.

La realizzazione di tali strutture deve avvenire nell'ambito di regole condivise che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi e il decoro pubblico. A tale scopo il presente allegato ne disciplina gli aspetti estetico-architettonici e di inserimento ambientale, nel rispetto degli altri regolamenti e delle norme di settore.

ART. I - DEFINIZIONE

1. Ai fini del presente allegato si definiscono strutture temporanee all'aperto a servizio di locali di pubblico esercizio regolarmente abilitato alla somministrazione, le strutture, facilmente rimovibili, destinate a rispondere a specifiche esigenze temporanee e che non comportino modificazioni permanenti dei luoghi in cui si collocano.
2. Le strutture di cui trattasi sono classificabili in due tipologie a seconda del grado d'ingombro e del grado di trasformazione del suolo urbano.
 - 1.1 Tipologia A: opere di arredo mobili, tavoli, sedie, ombrelloni, tende, e in inverno corpi riscaldanti con, ove necessaria, un'eventuale pedana per superare dislivelli e suolo in pendenza;
 - 1.2 Tipologia B: struttura temporanea con maggior grado di complessità strutturale che oltre a quanto sopra descritto al punto 1.1 prevedano: montanti verticali, paramenti verticali, copertura ombreggiante, tende a rullo scorrevoli, eventuali pedane.

ART. 2 - TITOLI ABILITATIVI

1. La realizzazione e posa di strutture delle tipologie A e B di cui all'art. I non necessita di titolo abilitativo edilizio in quanto tali strutture rientrano nella categoria delle Opere Pertinenziali definita dal Regolamento Regionale 18 Febbraio 2015 n. 2 "Norme regolamentari attuative della legge regionale n.1 del 21 Gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) all'articolo n. 21 comma 3 lettera I.
2. Ad ogni prima autorizzazione e successive, sarà necessaria l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da richiedere tramite specifica domanda indirizzata al Sindaco e all'Ufficio Viabilità Urbana.
3. La domanda per l'installazione di strutture rientranti nelle tipologie A e B di cui all'art. I e quella per la trasformazione di strutture già autorizzate del tipo A in strutture del tipo B, sarà inoltrata dall'Ufficio Viabilità Urbana all'Ufficio Arredo Urbano, per il rilascio del parere per quanto riguarda gli aspetti estetico-architettonici e di inserimento ambientale.
4. L'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata dall'Ufficio Viabilità Urbana; il termine per la chiusura del procedimento è di 30 giorni, a far data dal momento della presentazione dell'istanza completa di tutta la documentazione prescritta all'art. 3, comprese eventuali integrazioni richieste dagli uffici competenti.
5. Per autorizzazioni successive alla prima è necessario produrre l'istanza con autocertificazione attestante che la tipologia strutturale e le dimensioni del manufatto non subiscono modifiche.
6. L'Ufficio Arredo Urbano può chiedere la presentazione di ulteriori elaborati grafici e descrittivi delle opere previste ad integrazione della domanda di autorizzazione per l'occupazione di

suolo pubblico.

7. Le caratteristiche degli arredi e delle strutture devono conformarsi alle specifiche indicazioni di cui all'art. 4 del presente allegato.

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA

1. La domanda, da presentare almeno 15 gg. prima dell'inizio previsto per l'occupazione di suolo pubblico, deve contenere:

- a) generalità, domicilio e recapito telefonico del richiedente o del suo legale rappresentante;
- b) codice fiscale o partita IVA
- c) motivo ed oggetto dell'occupazione;
- d) durata, specifiche ed ubicazione;
- e) allegata attestazione del versamento in c.c. Postale dei diritti dovuti ai sensi dell'articolo 228 del D. lgs. 285/92;
- f) relazione tecnica comprendente l'eventuale scheda tecnica della struttura fornita dalla ditta costruttrice se l'intervento prevede l'utilizzo di strutture prefabbricate e la documentazione illustrativa dei modelli di tavoli e sedie o altri arredi proposti con l'indicazione delle dimensioni, dei materiali e del colore.

La relazione deve indicare, tra l'altro, la superficie dell'esercizio pubblico a servizio del quale si richiede l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico; deve inoltre dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche o specificare i comprovati impedimenti tecnici che non lo consentono;

- g) adeguata documentazione fotografica del fronte dell'edificio e per il centro storico rilievo del fronte dell'edificio interessato, o fotomontaggio dell'inserimento del manufatto rispetto all'edificio.
- h) planimetria quotata da cui emergano:
 - rilievo geometrico dell'area comprensivo degli elementi fisici relativi alla circolazione stradale e veicolare (marciapiedi, segnaletica, isole spartitraffico ecc.) e quelli di arredo esistenti (panchine, cestini, lampioni ecc.)
 - lo sviluppo rispetto al fronte dell'edificio interessato;
 - la collocazione della struttura e dei relativi arredi rispetto all'affaccio su strada dell'esercizio pubblico;
 - la sezione della strada con l'indicazione della larghezza della corsia transitabile, degli eventuali marciapiedi e dei fronti edificati e l'inserimento della struttura proposta;
 - le dimensioni della struttura proposta e il suo ingombro massimo (comprensivo degli eventuali elementi di delimitazione perimetrale);
 - la distanza da eventuali proprietà private laterali e frontistanti, che dovrà rispettare il dettato dell'articolo 873 del C.C. (Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri);
 - il posizionamento degli arredi;
- i) autocertificazione attestante il possesso della regolarità dell'attività di somministrazione esercitata.
- l) in caso di rinnovo, attestazione della regolarità dei pagamenti dei precedenti canoni di occupazione.

ART. 4 - CRITERI GENERALI DI MORFOLOGIA E STRUTTURA

- I. **Tipologia A:** per gli elementi di arredo relativi alla tipologia A di cui all'art. 1 (opere di arredo mobili, tavoli, sedie, ombrelloni), si prescrive l'uso di soluzioni unitarie per tipologia, modelli, materiali, forme e colori.
 - I.1 Per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee all'aperto del tipo A nel loro insieme devono essere correttamente inserite nello spazio pubblico presentando caratteri di minimo impatto ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano contigui e preesistenti.
 - I.2. Gli ombrelloni devono essere di forma geometrica chiusa (es. quadrata, rettangolare, esagonale ecc.), disposti singolarmente o allineati in serie con passo costante e per file regolari.
 - I.3. È consentita la posa di strutture temporanee aventi copertura che utilizzi un elemento a tenda ancorato agli edifici, previo rilascio di autorizzazione da parte del condominio. La tenda avrà struttura leggera e con supporti rimovibili, dovrà essere di tessuto lavabile, impermeabile e non lucido.
 - I.4. Il tessuto degli ombrelloni e delle tende non potrà essere lucido e i colori o fantasie, saranno i medesimi per il singolo esercizio. Nel centro storico non sono ammessi sugli ombrelloni e sulle tende loghi o marchi se non quelli dell'esercizio commerciale di riferimento.
 - I.5. Le sedie e i tavoli dovranno essere di tipologia unica e coordinata e disposti in forma regolare. Anche per essi, nel centro storico, è escluso l'uso di modelli recanti marchi o loghi a carattere pubblicitario di qualsiasi genere.
 - I.6. È ammessa la realizzazione di pedane solo nei casi e con le caratteristiche descritte per la tipologia B al punto (m).
 - I.7. È obbligatoria la delimitazione dell'area oggetto della concessione da definire in ambito progettuale con, a titolo di esempio, fioriere, transenne e paramenti verticali da concordare con gli uffici preposti.
 - I.8. Ai fini della verifica da parte degli uffici comunali preposti, l'area oggetto della concessione dovrà essere individuabile. Il titolare di autorizzazione deve provvedere alla identificazione del limite di massimo ingombro.
 - I.9. Per tutti gli elementi di arredo che costituiscono le strutture temporanee della tipologia A è preferita la tinta unita, nelle tonalità coerenti con il contesto e con l'edificio interessato. La lista dei colori ammissibili è definita all'Art. 5 "Scala cromatica" del presente allegato.
2. **Tipologia B:** per quanto riguarda gli aspetti formali, le strutture temporanee all'aperto del tipo B nel loro insieme devono essere correttamente inserite nello spazio pubblico presentando caratteri di minimo impatto ed una coerenza complessiva con gli altri elementi di arredo urbano contigui e preesistenti.
 - I.1. Le strutture temporanee della tipologia B devono essere completamente rimovibili; in particolare, la struttura deve essere completamente asportabile, riposizionabile e di minima sezione nei montanti verticali, compatibilmente con le necessarie prestazioni di resistenza al vento e ai carichi accidentali opportunamente certificate dall'azienda produttrice o da un tecnico abilitato e comunque non superiore a cmq. 250.

I.2. È ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture non fondate:

- a) ancorate ad elementi pesanti asportabili, purché coerentemente inseriti nel complesso della struttura;
- b) direttamente connesse a pedane di minima altezza, qualora presenti e autorizzate;

In ogni caso l'ancoraggio deve essere completamente asportabile e non dovrà risultare lesivo nei confronti della pavimentazione o della facciata; il ripristino di eventuali danneggiamenti è a totale carico del concessionario.

I.3. La morfologia delle strutture temporanee della tipologia B deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) avere altezza proporzionata a quella delle aperture al piano terreno del fronte edificato interessato e comunque non superiore a m. 3 misurati alla gronda. L'Ufficio Arredo Urbano potrà autorizzare altezze maggiori per comprovate esigenze architettoniche e di armonizzazione con il contesto;
- b) avere forma geometrica semplice e regolare, con ridotta visibilità dell'eventuale copertura, soprattutto nei casi di vicinanza ad edifici di particolare pregio;
- c) le coperture ombreggianti e gli ombrelloni devono essere realizzati in telo, devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti;
- d) la copertura ombreggiante deve essere preferibilmente orizzontale con pendenza massima delle falde non superiore al 25%;
- e) le coperture ombreggianti, gli ombrelloni, i paramenti e le strutture verticali devono aver il minimo impatto visivo armonizzandosi il più possibile (quanto a colore e texture) con il contesto;
- f) gli eventuali paramenti di bordo della copertura, coerenti per forma e materiale con il contesto e con la copertura ombreggiante, saranno realizzabili esclusivamente in telo e di altezza massima pari a cm. 50;
- g) è obbligatoria la delimitazione dell'area oggetto della concessione da definire in ambito progettuale con, ad esempio, fioriere, transenne e paramenti verticali da concordare con gli uffici preposti;
- h) ai fini della verifica da parte degli uffici comunali preposti, l'area oggetto della concessione dovrà essere individuabile. Il titolare di autorizzazione deve provvedere alla identificazione del limite di massimo ingombro;
- i) è ammessa la delimitazione parziale dell'area autorizzata con schermature, pannelli e paramenti verticali per una superficie massima pari al 75% dello sviluppo lineare delle facciate della struttura. Tali elementi di delimitazione perimetrale devono avere altezza massima pari a cm. 160 e garantire un grado di trasparenza non inferiore al 50%;
- l) non è ammesso nessun tamponamento verticale a tutt'altezza;
- m) le pedane sono ammesse solo in presenza di pavimentazione con pendenza superiore al 6% tale da impedire la corretta posa di tavolini e sedie, o nei casi in cui si renda necessario un raccordo con il marciapiede. Fuori dai casi precedentemente enunciati è esclusa tassativamente la realizzazione di pedane in presenza di pavimentazioni pregiate caratterizzate da un disegno unitario dell'area.

È ammesso l'uso di pedane nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. In tal caso l'area autorizzata o parte di essa può essere pavimentata con una pedana realizzata in legno nelle parti in vista ed essere accessibile da soggetti diversamente abili.

- n) I materiali delle strutture temporanee devono essere durevoli e pulibili con facilità, sostituibili per elementi in modo da permettere una manutenzione in opera. I tavoli, le sedie e gli altri elementi di arredo mobile devono essere omogenei, pulibili, facilmente rimovibili di foggia semplice colori tenui e di buon livello costruttivo;
- o) le scritte di identificazione dell'esercizio devono essere situate esclusivamente negli eventuali paramenti di bordo e avere caratteri coerenti con quelli utilizzati per le insegne o scritte fisse dell'esercizio pubblico di appartenenza e quelle presenti negli edifici del contesto. Nel centro storico non sono ammessi sugli ombrelloni e sulle tende loghi o marchi se non quelli dell'esercizio commerciale di riferimento;
- p) per tutti gli elementi di arredo che costituiscono le strutture temporanee della tipologia B è preferita la tinta unita, nelle tonalità coerenti con il contesto e con l'edificio interessato. La lista dei colori ammissibili è definita all' art. 5 "Scala cromatica" del presente allegato;
- q) gli impianti elettrici delle strutture temporanee a servizio dei pubblici esercizi devono rispettare le norme di sicurezza imposte per i locali pubblici in materia di progettazione e certificati di conformità. Il rispetto di tali norme riguarda anche l'installazione di eventuali corpi riscaldanti, i quali, comunque, dovranno essere di dimensioni contenute. Non sono consentiti attraversamenti aerei dello spazio pubblico né la posa di cavi non protetti da canalizzazioni sulla pavimentazione pubblica;
- r) All'interno e nelle immediate vicinanze delle strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi, è vietata la posa di frigoriferi e contenitori vari, nonché di apparecchi e congegni da gioco, tale da non configurarsi come un'ulteriore attività di somministrazione ai sensi delle vigenti normative di settore.

ART. 5 - SCALA CROMATICA

l. I teli, le finiture e i componenti mobili delle strutture temporanee delle tipologie A e B definite agli articoli 1 e 4 del presente allegato devono attenersi, quale riferimento, ai seguenti colori tipo scelti dalla cartella di colori universale RAL e qui suddivisi per tonalità ed elencati dal più chiaro al più scuro:

a) Tonalità di bianco/beige

- RAL 9010 (bianco puro)
- RAL 9001 (bianco crema)
- RAL 1013 (bianco perla)
- RAL 1015 (avorio chiaro)
- RAL 1014 (avorio)
- RAL 9002 (bianco grigiastro)
- RAL 9018 (bianco papiro)
- RAL 1000 (beige verdastro)
- RAL 1001 (beige)

b) Tonalità di giallo/arancio

- RAL 1018 (giallo zinco)
- RAL 1021 (giallo navone)
- RAL 1023 (giallo traffico)
- RAL 1028 (giallo melone)
- RAL 1004 (giallo oro)
- RAL 1012 (giallo limone)
- RAL 1017 (giallo zafferano)
- RAL 1033 (giallo dalia)
- RAL 1007 (giallo narciso)
- RAL 1006 (giallo mais)
- RAL 1032 (giallo ginestra)
- RAL 2011 (arancio profondo)
- RAL 2012 (arancio salmone)
- RAL 1002 (giallo sabbia)
- RAL 1024 (giallo ocra)

c) Tonalità del rosa/rosso/marrone

- RAL 3015 (rosa chiaro)
- RAL 3014 (rosa antico)
- RAL 3017 (rosè)
- RAL 3022 (rosso salmone)
- RAL 3018 (rosso fragola)
- RAL 3000 (rosso fuoco)
- RAL 3031 (rosso oriente)
- RAL 3002 (rosso carminio)
- RAL 3003 (rosso rubino)
- RAL 3004 (rosso porpora)
- RAL 3011 (rosso marrone)
- RAL 3009 (rosso ossido)
- RAL 8024 (marrone beige)
- RAL 8025 (marrone pallido)
- RAL 8028 (marrone terra)
- RAL 8019 (marrone grigiastro)

d) Tonalità del viola/blu

- RAL 4009 (violetto pastello)
- RAL 6034 (turchese pastello)
- RAL 6033 (turchese menta)
- RAL 5015 (blu colomba)
- RAL 5023 (blu distante)
- RAL 4002 (viola rossastro)
- RAL 4005 (lilla bluastro)
- RAL 5000 (blu violaceo)
- RAL 5003 (blu zaffiro)
- RAL 5007 (blu brillante)
- RAL 5009 (blu azzurro)

- RAL 5019 (blu capri)
- RAL 5001 (blu verdastro)

e) Tonalità del verde

- RAL 6021 (verde pallido)
- RAL 6011 (verde reseda)
- RAL 6013 (verde canna)
- RAL 6025 (verde felce)
- RAL 6028 (verde pino)
- RAL 6003 (verde oliva)
- RAL 6000 (verde patina)
- RAL 6020 (verde cromo)
- RAL 6012 (verde nerastro)

f) Tonalità del grigio/nero

- RAL 7047 (tele grigio 4)
- RAL 7044 (grigio seta)
- RAL 7004 (grigio segnale)
- RAL 7001 (grigio argento)
- RAL 7000 (grigio vaio)
- RAL 7042 (grigio traffico A)
- RAL 7012 (grigio basalto)
- RAL 7043 (grigio traffico B)
- RAL 7015 (grigio ardesia)
- RAL 7016 (grigio antracite)
- RAL 7021 (grigio nerastro)
- RAL 9004 (nero segnale)

2. Tutti gli elementi strutturali delle tipologie A e B definite agli articoli 1 e 4 del presente allegato, possono essere del colore naturale del materiale con cui sono realizzati (legno, acciaio, acciaio cor-ten). Se colorati si devono utilizzare tonalità ferro-micacee. Per le colorazioni a smalto si deve applicare una finitura opaca e ci si deve attenere, quale riferimento, ai seguenti colori tipo scelti dalla cartella di colori universale RAL e qui suddivisi per tonalità ed elencati dal più chiaro al più scuro:

a) Tonalità di bianco/beige

- RAL 9010 (bianco puro)
- RAL 9001 (bianco crema)
- RAL 1013 (bianco perla)
- RAL 1015 (avorio chiaro)
- RAL 1014 (avorio)
- RAL 9002 (bianco grigiastro)
- RAL 9018 (bianco papiro)
- RAL 1000 (beige verdastro)
- RAL 1001 (beige)

b) Tonalità del grigio/nero

- RAL 7047 (tele grigio 4)
- RAL 7044 (grigio seta)
- RAL 7004 (grigio segnale)
- RAL 7001 (grigio argento)
- RAL 7000 (grigio vaio)
- RAL 7042 (grigio traffico A)
- RAL 7012 (grigio basalto)
- RAL 7043 (grigio traffico B)
- RAL 7015 (grigio ardesia)
- RAL 7016 (grigio antracite)
- RAL 7021 (grigio nerastro)
- RAL 9004 (nero segnale)

ART. 6 - POSIZIONAMENTO

1. Il posizionamento delle strutture temporanee connesse a pubblici esercizi deve essere preferibilmente frontistante l'affaccio su strada dell'unità immobiliare del richiedente. Deve essere garantita la maggiore contiguità possibile tra la struttura temporanea e l'esercizio commerciale cui la struttura è relativa.
2. È consentita un'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi confinanti con quello interessato; l'assenso non è necessario nel caso in cui la struttura sia collocata ad almeno 3 metri dal filo della facciata dell'edificio dove è situato l'esercizio cui la struttura è connessa e dalle facciate degli edifici circostanti.
3. Non è consentito installare strutture o parti di esse su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi. Le strutture temporanee connesse agli esercizi commerciali non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2,00; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2,00 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. Qualora la struttura occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare di autorizzazione, adeguata segnalazione, ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza della struttura. Qualora l'installazione delle strutture interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico. L'occupazione di parte di strada destinata alla sosta dei veicoli non è consentita se i parcheggi costituiscono standard legati ad interventi convenzionati.
6. La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma.
7. L'ingombro delle strutture deve essere proporzionato alla sezione stradale o alla partizione del

fronte e deve consentire sia le normali operazioni di soccorso e di transito dei mezzi autorizzati (compreso il traffico merci), sia la continuità del passaggio pedonale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della circolazione stradale e di superamento delle barriere architettoniche per soggetti a ridotta o impedita capacità motoria. In tutti i casi deve essere lasciato, complessivamente nella sezione della via, almeno uno spazio libero non inferiore a metri 4,00. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un terzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, arrotondata al mezzo metro per eccesso; negli spazi pedonalizzati la profondità massima non deve essere superiore a 1/3 della profondità dell'area pedonale e comunque deve essere lasciato uno spazio libero non inferiore a metri 4,00 per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso.

8. Non è consentito installare strutture temporanee o parti di esse in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie le strutture temporanee non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza: la distanza dall'intersezione non deve essere comunque inferiore a 5,00 metri e va misurata dal filo del marciapiede. Eventuali deroghe alla distanza indicata di metri 5,00 potranno essere concesse in casi eccezionali, previo parere favorevole e vincolante della struttura comunale competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
9. Le strutture precarie non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
10. Nelle ore di chiusura dell'attività, gli arredi mobili della struttura devono essere collocati in modo da non arrecare problemi di sicurezza e non alterare il decoro dei luoghi.
 - 10.1. Per la tipologia A di cui all'art. 1, gli elementi di arredo mobili (tavoli e sedie), sono da ricoverare all'interno del locale o in magazzini di pertinenza. Nel caso di esercizi con superficie complessiva inferiore a 30 mq è consentito il mantenimento degli arredi all'esterno, raggruppati ed impilati all'interno dell'area autorizzata, adottando opportune cautele volte ad evitare furti e sottrazioni.
 - 10.2. Per la tipologia B è consentito, oltre quanto detto per la tipologia A, il ricovero all'interno della struttura temporanea.
11. Al fine di salvaguardare la tutela dei beni storici ed artistici, nonché i caratteri ambientali del territorio, la realizzazione di strutture precarie nei centri storici e nelle aree rilevanti dal punto di vista artistico, paesaggistico ed ambientale, deve comportare l'adozione di particolare cautele in ordine alle dimensioni, alla tipologia, alle caratteristiche costruttive, all'utilizzo di materiale, alle modalità di inserimento nel particolare contesto di intervento, volte a garantire la perfetta compatibilità con i siti in cui ricadono.
12. Quando il posizionamento delle strutture temporanee delle tipologie A e B e in generale l'occupazione di suolo pubblico interessa beni o aree soggetti a vincolo monumentale diretto, l'Ufficio Arredo Urbano, prima dell'espressione del proprio parere di competenza, invia la pratica alla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Successivamente l'Ufficio responsabile del procedimento invia la pratica alla competente Soprintendenza per l'autorizzazione ai sensi del Dlgs 42/2004.
13. per situazioni di particolare rilevanza o interesse pubblico, l'ufficio arredo urbano può richiedere parere consultivo alla commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio;

14. Nelle seguenti vie e piazze del centro di particolare qualità storica e monumentale:

- a) Piazza della Repubblica;
- b) Piazza Solferino;
- c) Piazza Europa;
- d) Piazza Duomo
- e) Piazza S. Francesco
- f) Piazza dell'Olmo
- g) C.so Vecchio;
- h) Via Roma
- i) Via Cavour
- l) Via Garibaldi
- m) C.so Tacito

al fine di preservarne i caratteri visivi consolidati e d'uso del suolo urbano, è consentita la sola installazione di strutture temporanee della tipologia A definita all' art. 1 del presente allegato, cioè di soli tavolini, sedie e ombrelloni (durante la stagione estiva) oltre ai corpi riscaldanti (durante la stagione invernale) in numero contenuto, al fine di limitare l'impatto visivo degli arredi sulle vie.

14.1. Specifiche deroghe sono consentite nell'ambito di progetti di opere pubbliche, manifestazioni ed eventi che prevedano l'occupazione di suolo pubblico con strutture temporanee o in presenza di proposte di interventi con spiccate caratteristiche estetiche, architettoniche o migliorative della qualità urbana che devono essere valutate dai competenti uffici comunali.

ART. 7 - PARAMETRI DIMENSIONALI E ALTRI INDICATORI

1. Le strutture temporanee devono rispettare i seguenti parametri:

- 1.1. la profondità della struttura, nel senso ortogonale all'edificio di pertinenza, non può essere superiore ad 1/3 della larghezza della strada (misurata da edificio ad edificio) e consentire comunque una corsia di transito libera di m 4,00 al netto della proiezione di eventuali aggetti di altezza inferiore a m 4,00 e dei marciapiedi;
- 1.2. lo sviluppo della struttura, nel senso parallelo all'edificio di pertinenza, non può essere superiore alla corrispondente dimensione massima del vano su strada del pubblico esercizio; sono consentite deroghe nel caso di pubblici esercizi la cui dimensione sul fronte sia tale da non consentire l'installazione di strutture temporanee, da attuare con le specifiche dettate dall'Art. 6 al comma 2, fatti salvi i consensi dei proprietari e/o titolari di attività laterali all'esercizio da servire;
- 1.3. distanza da edifici per il passaggio pedonale privo di barriere: minimo m. 2 come da normativa vigente (D. Lgs. 285/92);
- 1.4. distanza da ingombri o impedimenti del passaggio pedonale quali cabine elettriche e altri manufatti tecnici, salti di quota superiori a m. 0.40, alberi o siepi: m. 2. Distanze inferiori, e comunque non inferiori a m. 1, sono consentite per ingombri puntiformi (colonnine, pali, ecc.);
- 1.5. omogeneità formale con le altre strutture temporanee dello stesso spazio pubblico, già approvate ai sensi del presente allegato;
- 1.6. la dimensione della struttura temporanea deve essere commisurata alla grandezza dell'esercizio commerciale cui è destinata e all'area a disposizione. La somma delle

superfici delle tipologie A e B non può essere in ogni caso superiore alla superficie complessiva dell'esercizio commerciale richiedente la concessione e comunque non superiore a mq. 120. Tale superficie non può essere superiore a mq. 40, per esercizi commerciali di superficie complessiva inferiore ai mq. 30,

ART. 8 - TEMPORANEITÀ

1. Le strutture temporanee ad uso dei pubblici esercizi possono essere realizzate per un periodo di tempo limitato eventualmente prorogabile su istanza motivata.
2. La durata della autorizzazione all'uso delle aree pubbliche da destinare alla installazione di strutture temporanee all'aperto a servizio di locali di pubblico esercizio rientranti nelle tipologie A e B di cui all'art. 1, anche quando si tratti di trasformazione di strutture già autorizzate del tipo A in strutture del tipo B, non può essere superiore a 5 anni rinnovabili.
3. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. Il titolare di autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno 10 gg. prima della scadenza indirizzandola al Sindaco e all'Ufficio Viabilità Urbana, L'Ufficio Viabilità Urbana inoltrerà l'istanza all'Ufficio Arredo Urbano per il rilascio del parere relativo agli aspetti estetico-architettonici e di inserimento ambientale.

ART. 9 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

Si applica quanto previsto dalle leggi vigenti (D. Lgs. 285/92 e D. Lgs.507/93) e dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (D.C.C.273 del 12/09/1994).

ART.10 - REVOCA E SOSPENSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE SANZIONI ACCESSORIE

1. Sospensione e revoca dell'autorizzazione sono adottate in conformità al regolamento comunale vigente per l'occupazione del suolo pubblico. L'attuazione conforme alle disposizioni delle presenti Linee guida costituisce motivo di valutazione positiva ai fini del rinnovo dell'autorizzazione.

ART. 11 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

1. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee ad uso di pubblici esercizi può essere revocata, per motivi di interesse pubblico, con provvedimento dirigenziale, previa comunicazione al destinatario.
2. L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico può essere sospesa con provvedimento dirigenziale nei seguenti casi:
 - a) quando nella località interessata devono effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio.

In tali casi il dirigente responsabile provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo deve essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche dell'autorizzazione, deve avvenire con almeno 7 giorni di preavviso;

- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, immediatamente eseguibile.

Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione sono a carico del concessionario;

- c) per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
Il canone è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il titolare è autorizzato a collocare la struttura.
2. La classificazione delle strade per l'applicazione del canone è quella indicata nel Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
Eventuali aggiornamenti della classificazione delle strade, e quindi del Regolamento citato, comporta automaticamente la revisione del canone ai sensi del presente Regolamento.
3. Per le modalità ed i termini del pagamento del canone si fa riferimento al vigente **"Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"**, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 12 Settembre 1994.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le presenti linee guida entrano in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le strutture temporanee su suolo pubblico connesse a pubblici esercizi relative ad autorizzazioni temporanee o permanenti rilasciate dall'Amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente allegato in base al **"Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa"** approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 12 Settembre 1994, per quanto difformi dalle indicazioni contenute nel presente allegato, non necessitano di adeguamento alle presenti prescrizioni, ma vale per esse il termine massimo di durata pari a 3 anni calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato. Scaduto tale termine il titolare di autorizzazione che volesse rinnovare l'occupazione di suolo pubblico deve presentare istanza di rinnovo corredata di tutti i documenti e gli elaborati elencati all'Art. 3 "Documentazione tecnica necessaria".
3. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con strutture temporanee, relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Allegato ed ancora in istruttoria, sono rilasciate in base alle norme previste dal presente Allegato.